Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Prot. n. 145 del 04/06/2018

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004 n. 252" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 237, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", così come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante "Proroga e definizione di termini";

Visto il decreto dipartimentale 7 giugno 2017, n. 61, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 238 posti nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto conferibili con decorrenza 1.1.2017, di cui n. 229 da generico, n. 6 da portuale, n. 2 da sommozzatore e n. 1 da radioriparatore, aumentati, in virtù dei 10 posti non coperti dalla precedente procedura concorsuale, a n. 248 di cui n. 238 da generico, n. 6 da portuale, n. 2 da sommozzatore e n. 2 da radioriparatore;

Visto il decreto dipartimentale 30 agosto 2017, n. 131, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto dipartimentale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Direttore Centrale per la Formazione in data 1 giugno 2018, n. 96 adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 12 ottobre 2007, n. 237, con il quale è

stato disciplinato il corso di formazione professionale per il passaggio alla qualifica di Capo reparto decorrenza 1.1.2017;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame finale, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 12 ottobre 2007, n. 237 e tenuto anche conto della nota dipartimentale n. 3708 del 24 giugno 2013;

Considerato che le procedure concorsuali straordinarie a capo reparto e a capo squadra sono disciplinate, per le annualità di riferimento, dal decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e successive modificazioni, e che, quindi, le modalità procedurali sono le medesime per tali concorsi, comprese quelle relative all'esame finale del concorso a capo reparto decorrenza 1.1.2017;

D E C R E T A

Art. 1

Esame di fine corso

1. L'esame finale del corso di formazione professionale del concorso di cui alle premesse si svolgerà il giorno 6 luglio 2018 alle ore 9.00 presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi.
2. L'esame finale di cui al precedente comma 1 consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla) avente per oggetto le materie ed il programma didattico del corso.
3. Saranno somministrate 30 domande a risposta multipla, predisposte dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 3, e la durata dell'esame sarà di 40 minuti.

Art. 2

Prova orale suppletiva

1. I concorrenti che parteciperanno alla prova di esame mediante domande a risposta multipla e che riporteranno un punteggio inferiore a 21 saranno ammessi a sostenere a loro istanza una prova orale suppletiva sulle stesse materie oggetto del corso con le modalità e calendario fissati dalla Commissione di concorso.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

2. Ai concorrenti sottoposti alla prova orale suppletiva non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 21.

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova finale di cui all'art. 1 e della prova suppletiva di cui all'art. 2, è la Commissione nominata con decreto indicato nelle premesse.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Faloni

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:
RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.
Responsabile del procedimento: Dirigente Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Direzione Centrale per gli Affari Generali.